

Gestione dei servizi bibliotecari e archivistici. Riepilogo normativa.

Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22. Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio. Art. 10 (Disposizioni in materia di attività sportive, beni culturali e spettacoli), comma 11.

11. Il termine di cui di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2018, come prorogato dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2019 e dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2020 n. 10 (Legge di stabilità 2020) è prorogato al 31 dicembre 2024 per i progetti in essere al 31 dicembre 2006 finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), e successive modifiche ed integrazioni.

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 10. Legge di stabilità 2020. Art. 7 (Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo), comma 1.

1. Il termine di cui di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2018, come prorogato dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019/2021 e disposizioni varie), è prorogato al 31 dicembre 2022 per i progetti in essere al 31 dicembre 2006 finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 17, lettera b) della legge regionale n. 48 del 2018 (legge di stabilità 2019) è rideterminata in euro 8.400.000 per l'anno 2020 ed euro 9.600.000 per gli anni 2021 e 2022 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0123).

3. Per le medesime finalità di cui all'articolo 11, comma 17, lettera a), della legge regionale n. 48 del 2018, è autorizzata la spesa di euro 16.900.000 per l'anno 2022 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0015).

Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20. Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie. Art. 6 (Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo e patrimonio religioso), comma 4.

4. Il termine di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2018 è prorogato al 31 dicembre 2021 per i progetti in essere al 31 dicembre 2006 finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni.

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48. Legge di stabilità 2019. Art. 11 (Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo). Comma 17.

17. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2018 è autorizzata per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 la spesa di:

a) euro 16.900.000 per i progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

b) euro 7.900.000 per i progetti per le biblioteche e gli archivi storici (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1. Legge di stabilità 2018. Art. 8 (Interventi a favore dell'istruzione, della cultura, del settore sociale e del lavoro). Comma 9. In considerazione della vigenza del regime di aiuti SA.4949S comunicato alla Commissione europea in data 7 novembre 2017 e valido sino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n.14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni.

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di:

- a) euro 16.900.000 per i progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (missione 05 - programma 02 - titolo 1);
- b) euro 7.700.000 per i progetti per le biblioteche e gli archivi storici di enti locali (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5. Legge di stabilità 2017. Art. 8 (Disposizioni in tema di istruzione, formazione, cultura, spettacolo e sport). Comma 26. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 16.300.000 da destinare alla copertura fino al 100 per cento del costo del lavoro. È conseguentemente abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0015).

Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 - Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie. Art. 1 (Disposizioni finanziarie), comma 16.

I termini di cui all'articolo 29, comma 33, della legge regionale n. 5 del 2015 sono prorogati fino al 31 dicembre 2017 e, comunque, non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per progetti già in essere al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati in misura pari a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2016.

Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5. Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016). Art. 9 (Interventi nel settore dei beni e dei servizi culturali, informazione, spettacolo e sport). Comma 1.

Per gli interventi di cui all'articolo 29, comma 33, della legge regionale n. 5 del 2015, le previsioni di bilancio per gli anni 2016-2018 sono destinate alla copertura del costo del lavoro nella misura massima del 90 per cento (missione 05 - programma 02).

L.R. 5/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015). Art. 29 (Disposizioni in materia di sanità pubblica e politiche sociali), comma 33.

I termini di cui all'articolo 5, comma 50, della legge regionale n. 12 del 2013, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati, in misura pari a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 16 del 2011.

Deliberazione n. 1/28 del 17.1.2014.

Linee interpretative del combinato disposto della Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, articolo 21, comma 2, lett. b) ed f) e della Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, articolo 23, comma 7.

L.R. 12/2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013). Art. 5 (Autorizzazioni di spesa), comma 50.

Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012 per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, è prorogato fino al 31 dicembre 2015, e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura); i finanziamenti a favore dei soggetti gestori sono erogati ogni anno con i criteri e nella misura prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 16 del 2011.

L.R. 26/2012 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2013 e disposizioni urgenti. Art. 2 (Disposizioni urgenti).

2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) si interpreta nel senso che il "5 per cento per i costi generali relativi alle attrezzature" è da intendersi a favore dei soggetti gestori dei progetti sia per l'annualità 2012 che per quella 2013.

L.R. 25/2012 Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi. Art. 2 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 1, comma 25, della legge regionale n. 5 del 2009)

Nelle more dell'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), i termini e le modalità di cui all'articolo 1, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono prorogati fino al 31 dicembre 2013, per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, in misura pari a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale). Le risorse necessarie sono determinate a valere sulle autorizzazioni di spesa in essere per gli stessi interventi, per quanto attiene alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella misura di euro 16.000.000 per l'anno 2013 (UPB S03.01.003) e, per quanto attiene agli interventi a favore delle biblioteche e archivi storici di ente locale, nella misura di euro 8.200.000 per l'anno 2013 (UPB S03.01.006).

L.R. 16/2011 Norme in materia di organizzazione e personale. Art. 6 (Disposizioni sul superamento del precariato), comma 6.

I finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature; per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S03.01.003).

L.R. n. 5/2009 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010). Art. 1, comma 25.

I termini di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2008, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici degli interventi finanziati.

L.R. n. 3/2009 Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale, art. 9, comma 15.

Nel comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tali risorse sono utilizzate dagli enti locali per garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi della legge regionale 14 giugno 1988, n. 11, articoli 92 e 93, e legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, articolo 38, e successive modifiche e integrazioni, e di quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90 per cento, e sono così determinate:

- a) UPB S03.01.003 euro 15.500.000 per l'anno 2009, euro 16.000.000 per l'anno 2010 e euro 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
- b) UPB S03.01.006 euro 7.000.000 per l'anno 2009, euro 7.500.000 per l'anno 2010 e euro 8.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012."

L.R. n. 1 /2009 (legge finanziaria 2009), art. 4, comma 30.

In attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni culturali di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, è confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione. Tali risorse, determinate nella misura di euro 14.900.000 per l'anno 2009, 16.000.000 per l'anno 2010 e 18.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, sono destinate alla copertura dei costi relativi al personale impiegato nei predetti progetti ed in quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90 per cento per l'anno 2009 (UPB S03.01.003).

L.R. n. 17/2008, art. 2.

I termini di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono prorogati al 31 dicembre 2009.

L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 10.

Nelle more dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, istituti e luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2007.

L.R. n. 1/2008 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio) , art. 2, comma 6.

Gli stanziamenti di cui all'articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007 non utilizzati nell'esercizio 2007 sono conservati in conto residui per essere destinati, nell'esercizio 2008, ad assicurare la continuità dei servizi relativi alla gestione del patrimonio culturale di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 4 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

L.R. n. 2/2007, art. 28, comma 3.

In attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 dalla legge regionale n. 14 del 2006 al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni culturali di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, è confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione. La ripartizione delle risorse deve prevedere euro 2.400.000 per il finanziamento i nuovi progetti per servizi archivistici e bibliotecari(UPB S03.01.006 - cap. SC03.0120) ed euro 2.400.000 per il finanziamento di nuovi progetti per la gestione del patrimonio culturale (UPB S03.01.003 - cap. SC03.0015), garantendo, al contempo, la copertura dei costi relativi al personale impiegato nei predetti progetti ed in quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non inferiore al 90 per cento per l'anno 2007.

L.R. n. 4/2006, art. 23, comma 7. Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.

Sono conferite agli enti locali, a decorrere dal 1 ° gennaio 2007, le funzioni e le risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, da ultimo prorogati con l'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6, e con l'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (leggi finanziarie). Per quanto riguarda i servizi per la gestione e valorizzazione dei beni museali, delle aree archeologiche e delle biblioteche, le funzioni sono trasferite alle province e ai comuni che abbiano la disponibilità dei beni culturali in relazione ai quali attualmente si svolge il servizio; qualora il progetto riguardi un ambito sovracomunale, il conferimento è fatto alla provincia che gestisce il servizio fino alla costituzione di una forma associativa fra comuni tra quelle previste dalla legge regionale n. 12 del 2005. All'individuazione dei singoli enti destinatari e alla ripartizione fra essi delle risorse, si provvede con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione da emanarsi entro il 30 luglio 2006, sentiti gli enti locali interessati. Per quanto riguarda i servizi per la gestione e la valorizzazione degli archivi le funzioni sono trasferite alle province. Alla ripartizione fra esse delle risorse si provvede con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione da emanarsi entro il 30 luglio 2006, previa presentazione da parte delle province di un piano di interventi per gli archivi ricadenti nel territorio di competenza. Alla gestione dei servizi gli enti locali provvedono con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005, in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti. La Regione

con delibera della Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza permanente Regione-enti locali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie e della Conferenza permanente Regione-enti locali), stabilisce i requisiti minimi di funzionamento cui gli enti devono attenersi nella gestione del servizio. Fino all'approvazione della normativa regionale di trasferimento agli enti locali pubblici territoriali della Sardegna delle competenze in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale, sono conferite agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le risorse relative ai servizi in essere per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000 e da ultimo prorogati con l'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005). Pertanto, la Regione è autorizzata ad erogare contributi agli enti interessati per concorrere agli oneri d'esercizio dei medesimi servizi nelle misure stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 61/30 del 20 dicembre 2005.

Alla gestione dei servizi gli enti locali provvedono con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'articolo 37 della legge regionale n. 7 del 2005 in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti. Per la ripartizione e la conseguente assegnazione delle risorse agli enti locali si fa riferimento alle percentuali relative al costo del personale fissate con delibera della Giunta regionale n. 61/30 del 20 dicembre 2005 per i progetti finanziati ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000. Alle spese si fa fronte, per l'anno 2007, con le risorse già stanziare dal comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005;

per gli anni successivi si provvede nell'ambito dei trasferimenti agli enti locali dovuti in attuazione della legge di conferimento di nuove funzioni e con il riordino dei trasferimenti ordinari previsti dalla legge regionale n. 25 del 1993.

L.R. n. 7/2005, art. 12

3. Fino all'approvazione della normativa regionale di trasferimento agli enti locali pubblici territoriali della Sardegna delle competenze in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito culturale e del tempo libero, la Regione è autorizzata ad erogare contributi agli enti interessati, per concorrere agli oneri d'esercizio dei medesimi servizi. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni, adottate a' termini dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, detta le linee di indirizzo volte all'attuazione della presente disposizione.

L.R. n. 7/2005, art. 37

7. Gli enti pubblici territoriali della Sardegna sono autorizzati a gestire in forma indiretta o diretta i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

8. La gestione in forma indiretta può attuarsi tramite concessione a terzi, in conformità alle vigenti norme in materia di scelta del contraente, ovvero mediante affidamenti diretti a soggetti costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'ente pubblico territoriale interessato. Il rapporto tra l'ente pubblico territoriale titolare dell'attività e l'affidatario o il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, gli indirizzi e le modalità di controllo spettanti all'ente pubblico, la durata dell'affidamento, i livelli qualitativi d'erogazione e di professionalità degli addetti.

9. La forma diretta può essere utilizzata quando, per le modeste dimensioni del servizio o per le caratteristiche dell'attività, non sia opportuno procedere con l'affidamento di cui al comma 8.

L.R. n. 6/2004, art. 13.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Legge finanziaria 2000), è autorizzata per gli anni 2004, 2005 e 2006 la spesa di euro 33.270.000, così ripartita:

UPB S11.030 - Cap. 11212 - Musei, monumenti e aree archeologiche (2004 euro 6.020.000 - 2005 euro 6.020.000 - 2006 euro 6.020.000)

UPB S11.048 - Cap. 11247 - Biblioteche e archivi (2004 euro 5.070.000 - 2005 euro 5.070.000 - 2006 euro 5.070.000)

2. È autorizzata, per il triennio 2004-2006, la prosecuzione degli interventi di gestione di beni culturali (musei e aree archeologiche, biblioteche e archivi) attivati a seguito delle azioni 7/al e 7/a4, di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Legge finanziaria 1988), all'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 1998 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2001 (Legge finanziaria 2001), all'articolo 26 della legge regionale n. 7 del 2002 (Legge finanziaria 2002) e all'articolo 13, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 3 del 2003 (Legge finanziaria 2003). La misura dell'aiuto regionale è disciplinata dalla legge regionale n. 11 del 1988 e dal relativo programma approvato dal Consiglio regionale in data 27 aprile 1989.

3. La spesa complessiva di euro 10.590.000 di cui al comma 2 è così ripartita:

UPB S11.030 - Cap. 11212 - Musei, monumenti e aree archeologiche (2004 euro 1.050.000 - 2005 euro 1.050.000 - 2006 euro 1.050.000)

UPB S11.048 - Cap. 11247 - Biblioteche e archivi (2004 euro 2.480.000 - 2005 euro 2.480.000 - 2006 euro 2.480.000)

L.R. n. 3/2003, art. 13, comma 4, lett. a.

In materia di beni culturali e beni librari sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa, nell'anno 2003, di euro 5.600.000, ripartita come segue, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 26, comma 12, della legge regionale n. 7 del 2002:

- euro 3.123.000 (UPB S11.050 - Cap. 11212);

- euro 2.477.000 (UPB S11.056 - Cap. 11247);

al fine di assicurare la prosecuzione degli stessi interventi negli anni successivi al 2003, l'Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria le risorse necessarie per la loro copertura (UPB S11.050 - Cap. 11212 e UPB S11.056 - Cap. 11247).

L.R. n. 7/2002, art. 26, comma 12.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 14, 15 e 16, lettera a), della legge regionale n. 6 del 2001, relativi alle Azioni 7/A1 e 7/A4 del Programma approvato dal Consiglio regionale in data 27/4/1989 (Progetti speciali finalizzati all'occupazione), lo stanziamento per l'anno 2002 è rideterminato in euro 3.873.000, così ripartito:

- euro 1.906.000 (UPB S11.050 - Cap. 11212) Musei, monumenti e aree archeologiche;

- euro 1.967.000 (UPB S11.056 - Cap. 11247) Biblioteche e Archivi.

13. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 16, lettera b), della legge regionale n. 6 del 2001, relativi all'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di euro 12.137.000, così ripartita:

- euro 7.747.000 (UPB S11.050 - Cap. 11212) Musei, monumenti e aree archeologiche;
- euro 4.390.000 (UPB S11.056 - Cap. 11247) Biblioteche e Archivi.

L.R. n. 6/2001, art. 4.

E' autorizzata per le annualità 2001, 2002 e 2003 la prosecuzione degli interventi previsti dalle azioni 7/A1 e 7/A4 del programma approvato dal Consiglio regionale in data 27 aprile 1989, relativo ai progetti speciali finalizzati all'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, e di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 1998; per le stesse finalità, qualora gli enti non abbiano proceduto alla predisposizione e presentazione dei progetti ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 4 del 2000, è comunque autorizzata, per l'anno 2001, la prosecuzione degli interventi di cui al presente comma.

L.R. 4/2000, art. 38.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi, sino al 90 per cento della spesa prevista in progetto e ritenuta ammissibile, per l'affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche ed archivi. La durata delle convenzioni non può essere inferiore ai tre anni. Nel caso di servizi a rientro tariffario il contributo da erogare a favore degli enti locali deve tenere conto del rientro medesimo.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 15.400.000.000 per l'anno 2000, in lire 5.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 2.000.000.000 per gli anni successivi (cap. 11129).

L.R. 11/1988.

Art.92. Progetti speciali

1. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, la spesa di lire 160.000.000.000 per l'attuazione di un programma di progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione.
2. Il programma degli interventi si articola per settori e per aree territoriali, in rapporto al tasso di disoccupazione rilevata su base ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'intervento.
3. Tali progetti sono attuati dall'Amministrazione regionale preferibilmente mediante convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.
4. Gli stessi progetti sono caratterizzati, nell'ambito delle politiche di sviluppo, da azioni tese a massimizzare le ricadute occupazionali; possono prevedere, per ampliarne la portata, l'utilizzo coordinato di risorse regionali, statali e comunitarie.
5. Tali progetti devono prevedere l'utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:
 - una quota non inferiore all'80 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
 - una quota non superiore al 15 per cento per la dotazione delle attrezzature;

- una quota non superiore al 5 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.

6. Gli interventi specificati e coordinati in un programma predisposto dall'Amministrazione regionale riguardano le seguenti azioni:

a) impianto, cura, risanamento, vigilanza e ricostituzione di compendi boschivi; recupero di aree degradate a valorizzazione delle terre pubbliche;

b) cura, risanamento, ripristino e sistemazione dei litorali e attivazione di strutture di servizio;

c) servizi urbani, risanamento e riqualificazione di ambiti territoriali compromessi da inquinamento o da degrado ambientale;

d) attivazione di servizi sociali, sanitari e culturali principalmente rivolti all'integrazione delle attività scolastiche, all'affermazione dei valori della identità, all'attività di prevenzione, all'inserimento di soggetti portatori di handicap o emarginati sociali, alla tutela degli anziani con particolare riguardo ai soggetti non autosufficienti;

e) censimento e catalogazione di beni pubblici, riordino delle procedure di gestione;

f) censimento, catalogazione, restauro, manutenzione, ammodernamento funzionale di beni culturali e librari;

g) progetti speciali di formazione professionale di alto livello dirigenziale e manageriale, direttamente finalizzati all'inserimento nel contesto produttivo, attraverso preliminare intesa col sistema produttivo;

h) progetti finalizzati all'acquisizione di conoscenze e loro elaborazione economica, quale supporto alla delineazione di più organici interventi di indirizzo degli investimenti e della produzione industriale, artigiana, agricola e commerciale.

7. L'avviamento ed il rapporto di lavoro sono regolati dalla legislazione vigente; lo stesso rapporto di lavoro è a termine ed è correlato alla natura ed alla durata del progetto; può essere a tempo pieno o parziale.

8. Per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi di categoria del settore privato applicabili in via diretta o analogica per i profili professionali similari.

9. Il programma di cui al primo comma specifica gli interventi relativi alle azioni indicate nel sesto comma, le aree territoriali interessate, le categorie dei soggetti attuatori e i mezzi finanziari da impegnare.

10. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le forze sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. A tal fine, i soggetti interessati, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono presentare alla Giunta regionale proposte utili alla predisposizione ed all'attuazione del programma.

12. Sulla base del programma approvato dal Consiglio, la Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui al comma successivo, approva i progetti di intervento e ne delibera il finanziamento e l'affidamento ai soggetti attuatori, sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di programmazione economica, le quali devono esprimere il parere in seduta congiunta entro 15 giorni utili.

13. I progetti sono attuati dai soggetti destinatari e sono verificati, prima dell'approvazione della Giunta regionale, nella loro rispondenza qualitativa rispetto agli obiettivi previsti, da un Comitato interassessoriale presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

14. Il Comitato interassessoriale è integrato, di volta in volta, dagli Assessori regionali competenti per le materie oggetto dei progetti.

Art.93. Capitoli di spesa per l'attuazione dei progetti speciali

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 92 sono istituiti nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti a fianco degli stessi indicati: [omissis]

Capitolo 11097 -

Interventi per i servizi ed i beni culturali (art. 92, lett. d) e f) della presente legge) lire 10.000.000.000.

2. I provvedimenti di impegno sul capitolo 02178 sono assunti dall'Assessore regionale degli affari generali di concerto con gli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati; analogamente i provvedimenti sul capitolo 03066 sono assunti dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori regionali dell'industria, dell'agricoltura e riforma agro - pastorale e dell'artigianato, turismo e commercio a seconda delle rispettive competenze nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati; i provvedimenti sul capitolo 12064 sono assunti dall'Assessore regionale all'igiene e sanità di concerto con gli Assessori regionali del lavoro e della pubblica istruzione a seconda delle rispettive competenze nelle materie oggetto dei progetti speciali interessati.

3. Le spese iscritte in conto dei capitoli 02178, 03066, 10012, 10076 e 12064 del bilancio per l'anno 1988 non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno finanziario successivo.

Legge Regionale 27 giugno 1986, n. 44. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

Art. 90.

Modifica dell'articolo 11, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28. L'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è sostituito dal seguente: "Contributi in favore di comuni province e comunità montane. I comuni, singoli o associati, le province e le comunità montane che promuovono la realizzazione di attività nel settore dei servizi socialmente utili e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili costituite ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti dalle leggi regionali, di un contributo a valere sulla presente legge pari al 90 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti."

Legge Regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione)

Art.1. Finalità

1. La Regione Sarda si pone l'obiettivo di favorire l'occupazione con l'inserimento in attività produttive in particolare dei giovani, delle donne e delle categorie svantaggiate, anche attraverso l'adozione di misure straordinarie.

2. A tal fine le provvidenze previste dalla presente legge verranno concesse:

a) alle cooperative che comprendono giovani tra 18 e 35 anni e donne, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno, lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni - in numero non inferiore al 50 per cento dei soci e alle società costituite mediante atto regolarmente stipulato da giovani disoccupati tra i 18 e i 35

anni in numero non inferiore a tre non superiore ad otto: la presenza dei giovani all'interno delle cooperative non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci;

b) ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e alle donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni, agli emigrati di ritorno, che avviino nuove attività di impresa;

c) ai Comuni ed ad altri enti locali per l'attuazione di piani di opere pubbliche e di intervento nel settore dei servizi socialmente utili, anche attraverso la gestione di cantieri scuola - lavoro;

d) alle imprese artigiane, turistiche e commerciali.

3. La Regione, inoltre, promuove forme straordinarie di formazione culturale e professionale.

Art.11

Contributi in favore di Comuni, Province e Comunità montane

I Comuni, singoli o associati, le Province e le Comunità montane che promuovano la realizzazione di attività nel settore dei servizi sociali e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili costituite ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare di un contributo a valere sulla presente legge pari al 70 per cento dei costi dell'attività affidata dai suddetti enti.